ORDINAMENTO DELLE CATEGORIE DI PERSONALE SANITARIO ADDETTO AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA NON APPARTENENTI AI RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Art. 52

Servizi specialistici

Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di medici-chirurghi specialisti e di gruppi specialistici anche multiprofessionali i quali debbono poter effettuare tali prestazioni nelle condizioni ambientali da loro stessi ritenute necessarie per l'idoneo espletamento dell'incarico. Al medico specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso minimo previsto dalla tariffa nazionale approvata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici ai sensi della legge 21 febbraio 1963, n. 243. Al medico incaricato munito di specializzazione sono affidate le prestazioni relative alle stesse condizioni stabilite per gli specialisti esterni. I servizi specialistici possono essere assicurati anche mediante convenzioni annuali. In tal caso la misura dei compensi e' stabilita sulla base delle tabelle in vigore per gli enti mutualistici.

Versione in vigore dal 8 novembre 1970, non più in vigore dal 12 febbraio 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria
Estremi	Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Titolo	II — Servizi sanitari speciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-categorie-di-personale-sanitario-addetto-agli/art-52-servizi-specialistici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it